

28/12/2005

SOCIETA' CONSORTILE CO.ME.TRA. scarl

## REGOLAMENTO INTERNO

## PREMESSA

Tra le sottoscritte società è stata costituita in data odierna una società consortile a responsabilità limitata denomina CO.ME.TRA. scarl, avente come oggetto principale l'attività di Trasporto Pubblico Locale.

La società consortile, che in appresso verrà denominata "Società", provvederà ad inoltrare alla Regione Calabria domanda di prosecuzione dei servizi, ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale recante "Norme urgenti in materia di proroga del regime transitorio del Trasporto Pubblico Regionale" approvata dal Consiglio Regionale in data 22 dicembre 2006.

La Società diverrà l'unico interlocutore e rappresentante dei soci nei confronti della Regione Calabria. Tutti i soci, investiti reciprocamente degli obblighi relativi alla loro quota di servizio da espletare, avranno come referente la Società ed i suoi organi quali interlocutori esclusivi.

Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 14, si conviene quanto segue.

## Art. 1

L'organizzazione della Società e il suo funzionamento sono disciplinati, oltre che dalle disposizioni dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, dal presente regolamento, previsto dall'art. 11 dello Statuto, che forma parte integrante del contratto sociale.

## X Art. 2

Per effetto della partecipazione alla Società, ciascun socio, pur conservando la propria autonomia e la propria responsabilità tecnico-amministrativa e gestionale, è tenuto ad accettare la sorveglianza ed i controlli che il Consiglio di Amministrazione della Società ritenesse necessari e ad attenersi alle conclusioni adottate in conseguenza.

La sorveglianza ed i controlli avranno come unica finalità quella di accertare la regolarità della conduzione dei servizi e corretto adempimento degli obblighi contrattualmente assunti con l'Ente affidante, nonché di verificare l'osservanza delle disposizioni di legge, con particolare riferimento a quelle che regolano l'attività di trasporto di persone, a quelle in materia di lavoro e di obblighi previdenziali, assistenziali e fiscali nonché a quelle contenute nello Statuto e nel presente regolamento.

## Art. 3

Il servizio deve essere svolto nell'osservanza di quanto previsto nei programmi di esercizio, con l'applicazione del sistema tariffario prescritto e con il rispetto degli standard qualitativi.

## Art. 4

A seguito della stipula degli atti di affidamento, previsti dalla normativa vigente, ciascun socio gestisce i servizi di TPL di sua competenza.



I corrispettivi chilometrici sono attribuiti ai soci in relazione al servizio da ciascuno prestato, secondo i criteri previsti dal comma 4. dell'art. 3 della Legge Regionale.

Gli introiti derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio sono incassati dai soci che esercitano il relativo servizio ovvero vengono attribuiti nella misura stabilita da appositi accordi commerciali tra i soci esercenti i servizi, nel caso di integrazione tariffaria.

Le compensazioni per le agevolazioni previste dal comma 2 dell'art. 7 della legge regionale vengono attribuite ai soci secondo i criteri di riparto stabiliti dalla Regione in relazione alle tipologie di servizio.

Le premialità di cui all'art. 4 comma 2. lettera b) della suddetta L.R. sono attribuite ai soci che hanno partecipato alle razionalizzazioni ed integrazioni previste alla lettera d) del comma 1. dello stesso art. 4.

#### Art. 5

I soci si impegnano a far fronte a tutte le spese di gestione della Società, secondo quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione, rispettando i seguenti criteri:

- a) i costi, le spese ed ogni altro onere relativi alla stipulazione degli affidamenti dei servizi sono ripartiti tra i soci in proporzione alle quote di partecipazione di ciascun socio al capitale sociale della Società. Ciascun socio è tenuto a prestare le garanzie richieste dagli affidamenti dei servizi, restando inteso che eventuali risorse finanziarie destinate a tale fine sono messe a disposizione da ciascun socio in proporzione alla sua quota di partecipazione al capitale della Società;
- b) ogni altra spesa o onere relativi all'esercizio dei servizi di TPL è ripartito in proporzione alla quota delle percorrenze chilometriche prodotte da ciascun socio.

Le spese vengono ripartite, in via preventiva, all'atto dell'approvazione dei programmi, ed in via di conguaglio al momento dell'approvazione del bilancio consuntivo annuale. I soci si impegnano a partecipare alle spese della Società in bimestralità anticipate, sulla base dei conteggi approntati dal Consiglio di Amministrazione.

#### X Art. 6

I servizi per i quali venga disposta da parte dell'autorità competente l'intensificazione od il potenziamento sono di competenza esclusiva dei soci che già svolgono i servizi, salvo che gli stessi non abbiano le capacità tecniche per provvedervi. Ricorrendo tale ipotesi, i servizi vengono svolti direttamente dalla Società.

I servizi di nuova istituzione e quelli già di competenza del socio eventualmente escluso, sono di competenza della Società, che vi provvede con mezzi propri e proprio personale, adottando i provvedimenti ed assumendo le obbligazioni a tal fine necessarie. I corrispettivi relativi allo svolgimento di detti servizi sono attribuiti direttamente alla Società.

- X La Società, nelle ipotesi in cui risulti assegnataria diretta di servizi di trasporto, può decidere - semprechè le regole di affidamento dei detti servizi lo consentano - di affidarne l'esecuzione ai soci operanti nel bacino o sub-bacino in cui gli stessi servizi devono essere svolti.

#### Art. 7

La Società può provvedere alla definizione di condizioni contrattuali e di prezzo per favorire gli acquisti di beni strumentali, materie prime, materiali di consumo ed ogni altro approvvigionamento da parte dei soci a condizioni più vantaggiose. A tal fine ogni socio deve fornire alla Società tutte le informazioni di carattere tecnico-commerciale inerenti le forniture acquisite e comunicare le condizioni di miglior favore ottenute da



ciascun fornitore.

La Società può provvedere alla redazione di appositi contratti standard, di cui si obbliga a comunicare ai soci il testo. Il contratto di acquisto, nel rispetto di quello standard stilato dalla Società, viene stipulato direttamente dal socio con il fornitore segnalato e, pertanto, tutti i rapporti documentali (es. fatture di acquisto) ed economici rimangono sempre circoscritti alla sfera socio-fornitore. E' fatta in ogni caso salva la facoltà dei soci di non avvalersi delle suddette facilitazioni di acquisto.

#### Art.8

Le spese per la gestione della Società sono integralmente a carico dei soci e devono essere versate ogni anno da ciascuno in proporzione alla propria quota di partecipazione alla Società.

Il contributo annuale deve essere conteggiato sulla base del preventivo annuale di spesa, predisposto dal Consiglio di Amministrazione.

I pagamenti dei contributi annuali al fondo consortile e di ogni altra somma a qualsiasi titolo dovuta dai soci devono essere effettuati entro il termine fissato dal Consiglio di Amministrazione. In caso di ritardato pagamento superiore a 10 giorni si applicano le penalità di cui all'art. 11 del presente regolamento.

#### Art. 9

Per l'espletamento dell'attività consortile prevista dallo Statuto, ogni socio è tenuto a fornire, su semplice richiesta della Società, informazioni e dati ritenuti necessari per il perseguimento degli scopi consortili.

#### Art. 10

I soci sono tenuti a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società:

1. l'eventuale messa in liquidazione e/o apertura di procedure concorsuali;
2. eventuali sospensioni e/o modifiche dei programmi di esercizio con le relative motivazioni;
3. eventuali variazioni intervenute nella struttura e nella organizzazione aziendale;
4. l'eventuale variazione della propria forma giuridica.

#### Art. 11

Per le infrazioni derivanti da inadempienze alle disposizioni dello Statuto o del regolamento, alle deliberazioni degli organi consortili ed alle obbligazioni assunte dalla Società in nome e per conto dei soci, sono previste delle penalità, in misura variabile in relazione alla gravità e al tipo di inadempienze, che sono determinate dal Consiglio di Amministrazione.

X In caso di gravi inadempimenti è fatto obbligo al Consiglio di Amministrazione di deferire il socio inadempiente all'Assemblea, che decide ai sensi dello Statuto sull'esclusione dello stesso.

#### Art.12

Per le obbligazioni assunte dalla Società i soci sono responsabili in conformità alle disposizioni di cui all'art. 2615 c.c., salvo il risarcimento di eventuali danni arrecati alla Società e/o agli altri soci.

Nello svolgimento delle attività e dei servizi affidati alla Società i singoli soci assumono tutti i rischi



patrimoniali e gli impegni di carattere tecnico, economico, finanziario, sindacale e fiscale, restando responsabili verso gli altri soci e la Società per ogni inadempienza.

#### **Art.13**

La società, a mezzo dei suoi organi, istituisce e regola le forme di coordinamento a livello provinciale al fine di realizzare gli obiettivi di miglioramento e razionalizzazione previsti nell'oggetto sociale.

#### **Art.14**

Con successive modifiche del presente regolamento saranno concordate le norme interne adeguate alla struttura giuridica ed economica che sarà evidenziata dagli affidamenti dei servizi.

#### **Art.15**

I soci dichiarano di approvare in ogni sua parte il presente regolamento, che ognuno firma in segno di piena ed incondizionata accettazione.

Cosenza 28/12/2006

